Prot. n°…… **Reg.**

n°XXXX/2026

(*atti soggetti a registrazione in caso d'uso*)

CONVENZIONE
PER LA REALIZZAZIONE E GESTIONE DI COLONNINE DI RICARICA
PER VEICOLI ALIMENTATI AD ENERGIA ELETTRICA IN AREE PUBBLICHE

L'anno DUEMILAxxxxxxx, il giorno xxxx del mese xxxxx presso la residenza comunale di Rovato, con la presente scrittura privata redatta in duplice originale, a valere a tutti gli effetti di legge tra le parti,

TRA

– il Comune di Rovato, di seguito nel presente atto denominato semplicemente "*Comune*", codice fiscale/partita iva xxxxxxxxx/xxxxxxx, rappresentato dal sig.xxxxx, nato a xxxx il xxx, il quale agisce per conto e nell'esclusivo interesse di detto Comune che, in questo atto, rappresenta nella sua qualifica di Responsabile xxxxxxx, in forza di decreto sindacale nr.xx del xxxxxxx;

E

- Soc._____, con sede legale in _____, iscritta presso il Registro delle Imprese presso la CCIAA di _____, Codice Fiscale e partita iva numero _____, rappresenetata nella persona di _____, nato a xxx il xxxxx, munito dei necessari poteri, di seguito nel presente atto denominato semplicemente "*operatore economico"*

di seguito definite congiuntamente le "Parti"

PREMESSO che:

- la mobilità urbana rappresenta, per l'Unione Europea, un fattore di crescita e occupazione, oltre che un presupposto indispensabile per una politica di sviluppo sostenibile, tanto che la Commissione Europea ha adottato nel 2011 il "Libro Bianco - Tabella di marcia verso uno spazio unico europeo dei trasporti - Per una politica dei trasporti competitiva e sostenibile" allo scopo di promuovere il dibattito sui grandi temi e criticità della mobilità e ricercare, in collaborazione con tutte le parti interessate, soluzioni efficaci e percorribili per lo sviluppo di sistemi di mobilità sostenibile;
- In tutta Europa il trasporto continua a contribuire all'inquinamento atmosferico, all'aumento delle emissioni di gas serra e a numerosi impatti ambientali, come è evidenziato nel rapporto TERM 2011 (Transport and Environment Reporting Mechanism) "Transport indicators tracking progress towards environmental targets in Europe" pubblicato dall'Agenzia Europea per l'Ambiente EEA;
- il 28 aprile 2010 la Commissione europea ha inviato una comunicazione agli Stati membri – COM (2010)186 – sollecitando interventi di riduzione delle emissioni nocive nell'atmosfera e di ammodernamento dei sistemi stradali urbani ed extraurbani ed indicando la realizzazione di reti infrastrutturali per la ricarica di veicoli elettrici sui territori nazionali come obiettivo prioritario e urgente nell'ottica di tutelare la salute e l'ambiente;
- la Legge del 7 agosto 2012, n. 134 ha previsto, al Capo IV bis, disposizioni finalizzate a favorire lo sviluppo della mobilità sostenibile, attraverso misure volte a favorire la realizzazione di reti infrastrutturali per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica e la sperimentazione e la diffusione di flotte pubbliche e private di veicoli a basse emissioni

complessive, con particolare riguardo al contesto urbano, nonché l'acquisto di veicoli a trazione elettrica o ibrida;

- Il Piano Nazionale Infrastrutturale per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica (approvato il 9 luglio 2013 ai sensi dell'art. 17-septies della succitata Legge n. 134/2012) e suoi successivi aggiornamenti definisce le linee guida per garantire lo sviluppo unitario del servizio di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica nel territorio nazionale, sulla base di criteri oggettivi che tengono conto dell'effettivo fabbisogno presente nelle diverse realtà territoriali, valutato sulla base dei concorrenti profili della congestione di traffico veicolare privato, della criticità dell'inquinamento atmosferico e dello sviluppo della rete stradale urbana ed extraurbana e di quella autostradale;
- il 25 gennaio 2013 la Commissione europea ha emanato una proposta di "Direttiva sulla realizzazione di una infrastruttura per i combustibili alternativi", che contemplava un elenco organico di misure volte a promuovere la diffusione sul mercato europeo dei combustibili alternativi, integrando altre politiche mirate a ridurre il consumo di petrolio e le emissioni di gas serra nel settore dei trasporti;
- la "Direttiva 2014/94/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014 (recepita con D.Lgs 257/2016) sulla realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi" stabilisce un quadro comune di misure e requisiti minimi per la realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi nell'Unione per ridurre al minimo la dipendenza dal petrolio e attenuare l'impatto ambientale nel settore dei trasporti, inclusi inoltre i punti di ricarica per veicoli elettrici (compresi quelli a due ruote), in quanto l'elettricità è un combustibile pulito, con vantaggi in termini di miglioramento della qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento acustico e pertanto sulla salute dei cittadini e sull'ambiente;
- Il Comune considera obiettivi prioritari il risanamento e la tutela della qualità dell'aria, tenuto conto delle importanti implicazioni sulla salute dei cittadini e sull'ambiente;

CONSIDERATO che:

- con avviso pubblico del giorno xxx, prot. Nr. xxxx, approvato con determinazione nr. xx del xxx, è stata indetta la procedura per l'individuazione degli operatori economici in oggetto;
- all'esito della procedura di cui al citato Avviso è stato individuato l'operatore economico assegnatario della concessione di uso pubblico degli spazi comunali in cui realizzare stazioni di ricarica per mezzi elettrici;
- è necessario dover disciplinare puntualmente gli impegni delle parti in merito alla realizzazione e gestione delle infrastrutture di ricarica elettrica in ambito comunale;

CIO' PREMESSO E CONSIDERATO

le citate parti, come sopra individuate e qualificate, mentre ratificano e confermano la precedente narrativa, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 - PREMESSE

Le premesse innanzi esposte costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Convenzione d'Intesa (di seguito anche il "Convenzione").

Art. 2 - OGGETTO. LOCALIZZAZIONE E NUMERO DELLE INFRASTRUTTURE DI RICARICA

Con il presente convenzione, le parti intendono disciplinare i reciproci impegni in merito alla progettazione, realizzazione, manutenzione e gestione, di nr. xxx stalli per la ricarica dei veicoli elettrici presso le aree individuate sul territorio comunale, come sotto specificato:
- Sito 1: n.2 colonnine con 4 punti di ricarica (potenza minima 100KW cad.) in Via Padania
- Sito 2: n. 1 colonnina con 2 punti di ricarica (potenza minima 100KW cad.) in via Don Bartolomeo Baratti;

Art.3 – CARATTERISTICHE TECNICHE DELLE INFRASTRUTTURE DI RICARICA E CONDIZIONI PER LA CONCESSIONE DEL SUOLO PUBBLICO

Le infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici dovranno avere le seguenti caratteristiche:

a) Essere dotati di display di interfaccia con procedura guidata con il cliente
b) Essere accessibili agli utenti e l'attività di ricarica assicurata continuativamente tutti i giorni dell'anno e 24 ore su 24;
c) Consentire il controllo remoto del processo di ricarica.

Art.4 - IMPEGNI DELL'OPERATORE ECONOMICO

L'operatore economico si impegna, a totale propria cura e spese, nel rispetto di tutte le normative e disposizioni regolamentari vigenti, ad effettuare le seguenti attività:

a) Progettare delle "Aree dedicate", composte dall'infrastruttura di ricarica, realizzare il basamento della colonnina e individuare con apposita segnaletica gli stalli riservati alle auto durante l'erogazione del servizio;
b) Provvedere a tutte le attività di collaudo dell'infrastruttura nonché delle opere accessorie;
c) Richiedere le autorizzazioni e certificazioni necessarie all'installazione delle infrastrutture di ricarica. La stazione di ricarica dovrà essere dotata di garanzie, certificazioni e dichiarazioni di conformità a norma di legge;
d) Realizzare i necessari allacciamenti alla rete dell'energia elettrica;
e) Ripristini stradali e/o di aiuole e aree verdi in seguito alla esecuzione degli allacciamenti di cui al punto precedente;
f) Installare, mettere in esercizio e conservare in efficienza la colonnina di erogazione di energia elettrica;
g) Effettuare tutte le necessarie azioni di manutenzione ordinaria propedeutiche al corretto funzionamento dei servizi, comprensive di controlli periodici e pulizie delle aree;
h) Effettuare tutte le necessarie azioni di manutenzione straordinaria propedeutiche al ripristino del corretto funzionamento dei servizi in caso di malfunzionamento, di guasto o di danneggiamento a seguito di qualsiasi tipo di evento;
i) Assumere i costi di gestione comprensivi di quelli per l'allaccio e la fornitura dell'energia elettrica da parte del produttore e pertanto chiedere i contatori dedicati e intestarli a sé medesimo con relativo pagamento dell'utenza;
j) Gestire i contratti utente;
k) Rimuovere, e condurre a smaltimento se considerate rifiuti, le stazioni di ricarica e ripristinare lo stato dei luoghi allo scadere della concessione o nel caso in cui riceva richiesta scritta dal Comune laddove siano subentrate circostanze di fatto nuove e imprevedibili, imposte da legge o da regolamenti;
l) Installare apposita cartellonistica esterna al manufatto e realizzazione di segnaletica orizzontale, che evidenzino il servizio offerto, nonché eventuali comunicazioni agli utenti;
m) Le spese di realizzazione, gestione e manutenzione dell'impianto saranno interamente a carico dell'operatore;
n) Mantenere l'infrastruttura di ricarica al fine di garantirne il perfetto funzionamento prevedendo un piano di manutenzione ordinaria e adeguare tutta la strumentazione delle infrastrutture agli obblighi normativi ed agli standard tecnologici del settore, pena la revoca della concessione;

o) Osservare rigorosamente tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare l'operatore s'impegna a rispettare nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dalla presente convenzione, le norme regolamentari di cui al D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni. Nella gestione del servizio l'operatore dovrà utilizzare esclusivamente personale regolarmente assunto ed inquadrato, cui corrisponde il trattamento contrattuale e normativo non inferiore ai minimi previsti nel contratto di categoria. Tra il Comune di Rovato e il personale dell'operatore non si instaurerà alcun tipo di rapporto giuridico di lavoro;
p) Mantenere indenne l'Amministrazione concedente da ogni eventuale profilo di responsabilità derivante dalla messa in esercizio della struttura. A tal fine l'operatore produce polizza assicurativa per tenere indenne il Comune di Rovato da tutti i rischi derivanti dall'installazione e dall'uso delle attrezzature installate (la polizza assicurativa prevede adeguata garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi durante il periodo di concessione del suolo pubblico);
q) Al termine della concessione l'operatore dovrà eseguire, a suo totale carico e senza diritto a rimborso di spesa alcuna, i lavori occorrenti per la rimozione delle opere insistenti sul suolo pubblico e per il ripristino dei luoghi anteriore alla concessione stessa;
r) Lasciare gli stalli di sosta liberi da auto in sosta durante i periodi nei quali le aree pubbliche nelle quali sono installate le infrastrutture di ricarica sono occupate da manifestazioni organizzate o patrocinate dal Comune di Rovato.
s) Corrispondere al Comune di Rovato un canone annuale di occupazione di suolo pubblico per l'area necessaria alla realizzazione dell'infrastruttura calcolato sulle tariffe deliberate dal comune per l'anno di riferimento, oltre che l'eventuale cifra in aumento proposta in sede di manifestazione d'interesse par ad €…
t) L'operatore economico dovrà obbligatoriamente realizzare le infrastrutture di ricarica nei due siti proposti. Non è possibile realizzare gli impianti in un solo sito.

Art.5 – IMPEGNI DA PARTE DEL COMUNE DI ROVATO

Il Comune di Rovato si impegna a:

a) Mettere a disposizione, per un periodo di 10 anni, le porzioni di suolo necessarie all'utilizzo delle Infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici in corrispondenza delle aree indicate, ritenute idonee sia dal punto di vista della funzionalità che della visibilità. Si precisa che le posizioni indicate devono essere considerate come ubicazioni di massima che potranno essere modificate o riviste qualora si riscontrassero difficoltà tecniche/amministrative che rendessero problematica l'installazione dei punti di ricarica;
b) Assicurare la necessaria collaborazione relativa al rilascio delle autorizzazioni necessarie per l'installazione e gestione a cura, spese e responsabilità degli operatori richiedenti, con la finalità di rispettare le scadenze congiuntamente convenute tra le parti;
c) Adoperarsi affinché gli stalli riservati al servizio di ricarica vengano occupati esclusivamente de veicoli elettrici per l'effettuazione delle operazioni di ricarica.

Art. 6 – REGOLAMENTAZIONE DELLA SOSTA SULLE AREE DI RICARICA

La sosta sugli stalli riservati alla ricarica deve essere tale da consentire l'utilizzo delle aree di cui trattasi da parte dei soli veicoli in ricarica e per il solo tempo necessario alle operazioni di ricarica, evitando che i veicoli prolunghino la sosta a rifornimento ultimato.

Art. 7- IMPEGNO DELLE PARTI

Con la presente convenzione le Parti si impegnano a garantire una stabile e fattiva collaborazione per la realizzazione di quanto previsto ai precedenti artt. 4 e 5.

Art. 8 - DURATA

La convenzione è efficace dalla data di sottoscrizione e avrà durata di 10 anni, fatto salvo quanto previsto all'art. 4, lett.K, in caso di richiesta di rimozione da parte del Comune.
Le parti si riservano, dopo una valutazione dei risultati raggiunti con la presente collaborazione, di prorogare o rinnovare (su richiesta di una delle due parti inoltrata a mezzo PEC con almeno 60 gg di preavviso) la durata di detto accordo a seguito dell'adozione di apposito specifico provvedimento dell'Amministrazione Comunale.
L'eventuale proroga/rinnovo sarà agli stessi patti e condizioni della presente convenzione.
L'operatore economico si riserva il diritto di recedere dalla presente convenzione, previa comunicazione a mezzo PEC con almeno 60 gg. di preavviso.
La concessione potrà inoltre essere revocata con provvedimento motivato da parte dell'Amministrazione Comunale, per:
a) sopravvenuti motivi di pubblico interesse;
b) omessa manutenzione o uso improprio dell'area concessa;
c) degrado della struttura realizzata;
d) modificazioni rispetto al progetto originario non preventivamente autorizzate dall'Amministrazione Comunale;
f) perdita dei requisiti richiesti da parte dell'operatore economico.
In caso di recesso, revoca o nel caso in cui la convezione non venga prorogata/rinnovata l'operatore economico si impegna rimuovere le stazioni di ricarica e ripristinare lo stato dei luoghi.

Art. 9 - NON ESCLUSIVITÀ

Ciascuna delle parti è libera di discutere o implementare programmi analoghi a quelli di cui alla presente convenzione con terzi o con altri enti pubblici, in particolare il Comune potrà procedere alla pubblicazione di ulteriori avvisi e/o individuare altri operatori economici disposti ad installare gli impianti di cui trattasi nel territorio comunale.

Art. 10 - COSTI

Il Comune di Rovato non sarà soggetto ad alcuna spesa per le attività che verranno svolte in esecuzione della presente convenzione, pertanto tutti i costi derivanti dalle succitate attività sono posti a carico dell'operatore economico.

Art. 11 - PROVENTI E DETERMINAZIONE TARIFFA DELLA CORRENTE EROGATA

L'Amministrazione Comunale non percepirà alcun provente dalla vendita dell'energia effettuata tramite le infrastrutture installate che sarà percepito interamente dall'operatore economico, il quale potrà determinare autonomamente la tariffa di vendita dell'energia nel rispetto delle normative vigenti in materia. Tale tariffa non dovrà comunque essere superiore a quella massima applicata nei Comuni capoluoghi di Provincia.

Art. 12 – RISERVATEZZA

Ciascuna parte si impegna a non divulgare a terzi, in assenza di consenso scritto prodotto dall'altra parte, alcun documento, dato od informazione costituente segreto commerciale o industriale che sia stata ricevuta direttamente o indirettamente, con riferimento alla presente convenzione, indipendentemente dal fatto che tale informazione sia stata fornita anteriormente, contestualmente o successivamente alla stipulazione della presente convenzione.
Quanto sopra non si applica a quelle informazioni già disponibili al pubblico precedentemente alla data di sottoscrizione del presente documento. Ciascuna delle parti in relazione agli obblighi di

riservatezza sopra richiamati si obbliga a utilizzare tali informazioni e dati esclusivamente per le finalità previste dalla presente convenzione.

Art. 13 - DIRITTI DI PROPRIETA' INDUSTRIALE ED INTELLETTUALE

Il Comune riconosce e prende atto che l'operatore economico è titolare, ovvero ne ha la disponibilità, in via esclusiva del know-how e di eventuali diritti di proprietà intellettuale, riguardanti le infrastrutture di ricarica, il relativo software, nonché tutti i dati tecnici, i disegni, i progetti, il design, le specifiche funzionali e tecniche e gli eventuali modelli di utilità, oltre ad ogni ulteriore documento tecnico predisposto.

Art.14 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

In relazione ai trattamenti di dati personali connessi all'esecuzione della convenzione, le parti si impegnano a conformarsi alle previsioni di legge ed in particolare alle disposizioni del "Regolamento generale sulla protezione dei dati" (Reg. UE 2016/679 – "GDPR"), e del D.Lgs. 196/2003 come modificato dal D.Lgs 101/2018, ove applicabili, nonché dei provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali. Le parti sono tenute, ognuna per quanto di rispettiva competenza, ai fini dell'esecuzione della presente convenzione, ad utilizzare i dati personali di cui verranno a conoscenza nel corso dell'esecuzione dello stesso per le sole operazioni e per i soli scopi ivi previsti; a non comunicare i dati a soggetti diversi da quelli dalle stesse autorizzati ad effettuare le operazioni di trattamento, fatte salve le comunicazioni necessarie per eseguire la presente convenzione; a non diffondere i dati personali di cui verranno comunque e conoscenza nell'esecuzione della presente convenzione; a custodire – in attuazione degli obblighi di riservatezza e di sicurezza imposti dalla vigente normativa e da ogni altra disposizione legislativa o regolamentare in materia - i dati personali trattati in modo da evitare rischi di distruzione degli stessi o di accessi a tali dati da parte di soggetti terzi non autorizzati. I dati personali potranno essere comunicati ad enti pubblici e/o privati, in Italia e all'estero, competenti e titolari rispetto a quanto oggetto della presente convenzione per le medesime finalità. Le parti si impegnano a collaborare nel tempestivo riscontro alle istanze che dovessero pervenire dagli interessati ai sensi degli artt. 15-22 del GDPR, così come in caso di richieste o ispezioni da parte di qualsiasi autorità, ivi compresa l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, relative ai trattamenti effettuati.

Art. 15 - CONTROVERSIE

Qualsiasi controversia tra le parti relativa all'interpretazione, esecuzione, violazione, risoluzione o applicazione della presente convenzione che in qualsiasi modo sorga in relazione allo stesso, è devoluta alla competenza esclusiva del Tribunale di Brescia.

Art. 16 - COMUNICAZIONE TRA LE PARTI

Qualsiasi tipo di comunicazione tra le parti ai sensi della presente convenzione dovrà essere inviata per iscritto e sarà considerata consegnata non appena ricevuta ai seguenti recapiti di posta elettronica certificata (PEC), come qui di seguito riportare:

PEC del Comune: *protocollo@pec.comune.rovato.bs.it*

PEC dell'operatore economico: _____.

Art. 17 - REGISTRAZIONE

La presente scrittura privata sarà registrata solo in caso d'uso a norma dell'art. 5, co.2, del D.P.R. 26/4/1986 n. 131; le spese dell'eventuale registrazione saranno a carico della parte richiedente.

Art. 18 - DISPOSIZIONI FINALI

La presente convenzione dovrà essere interpretato nella sua interezza, attribuendo a ciascuna clausola il senso che ne deriva dal complesso dell'atto, tenendo conto della reale intenzione delle parti.
Qualsiasi modifica o deroga alla presente convenzione dovrà essere apportata per iscritto dalle parti.
L'atto viene sottoscritto in due originali, uno per ciascuna parte.
Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si fa rinvio alle leggi ed ai regolamenti vigenti in materia.

Letto, approvato e sottoscritto,

Per il Comune di Rovato	Per xxxxxxxxxxx
Il dirigente dell'area tecnica	Il xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Arch. De Simone Giovanni	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
